



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VENEZIA

Il Giudice Onorario di Tribunale, avv. Fulvio Tancredi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 5345/13 Ruolo Generale

Oggetto: contratti bancari

promossa da

con avv. Paolo Polato, come da procura in atti

PARTE ATTRICE

contro

Banca Popolare dell'Alto Adige (Sudtiroler Volksbank) Soc. Coop.

con avv. Gianni Solinas, come da procura in atti

PARTE CONVENUTA

In data 15.05.2019 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni nel merito come precisate dalle parti a verbale di causa di pari data a seguito di discussione ex art. 281 sexies cpc

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Preliminarmente va osservato che la motivazione della presente sentenza sarà redatta ex artt. 132 cpc e 118 disp. att. cpc, come modificati dalla legge 69/2009, sulla base delle concise esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omesso qualsiasi riferimento non essenziale allo svolgimento del processo.





La domanda attorea è fondata e va accolta, seppure nei limiti e con le precisazioni che seguono.

Con atto di citazione notificato in data 11.07.2013 la società conveniva in giudizio la Banca Popolare dell'Alto Adige soc coop per sentire accogliere le conclusioni come nel suddetto atto meglio specificate.

In particolare, la società attrice chiedeva:

- di accertarsi e dichiararsi che Banca Popolare Dell'alto Adige (Sudtiroler Volksbank) Soc. Coop. P.A ha conteggiato gli interessi passivi sul conto corrente n. 00005310 (già 5310-84) intestato alla società

e acceso presso l'allora Banco Ambrosiano Veneto

SPA, filiale di (VE), a decorrere dal 1993 e fino al 2009 e per tutti i periodi meglio individuati in narrativa, in violazione degli articoli 1283, 1284 c.c. e 644 c.p.; di dichiararsi la nullità delle clausole del contratto di conto corrente n. 00005310 (già 5310-84) intestato alla società

che consentono l'indebito conteggio

di interessi anatocistici e/o ultralegali a norma degli articoli 1283 e 1284 c.c., nonché di quelli usurari ex art. 644 c.p.; di accertarsi e dichiararsi

l'indebita percezione da parte della banca odierna convenuta di interessi anatocistici e/o ultralegali contra il disposto di cui agli artt. 1283 e 1284

c.c., nonché di quelli usurari ex art. 644 c.p., condannarsi Banca Popolare Dell'alto Adige (Sudtiroler Volksbank) Soc. Coop. P.A. a restituire alla

società odierna attrice tutti i maggiori interessi addebitati e/o percepiti a qualunque titolo e per qualsiasi causa contra legem, nella misura di €

39.470,18, ovvero in quella diversa, maggiore o minore, somma risultante in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre ad interessi dal dovuto al sal-





do; di accertarsi e dichiararsi altresì l'indebita percezione da parte della banca odierna convenuta delle commissioni di massimo scoperto e delle spese calcolate sugli scoperti di conto corrente prodotti in causa, e condannarsi conseguentemente la medesima Banca Popolare Dell'alto Adige (Sudtiroler Volksbank) Soc. Coop. P.A a restituire a favore della società odierna attrice quanto illegittimamente addebitato, e quantificato nella misura complessiva di € 17.998,90, ovvero in quella diversa, maggiore o minore, somma risultante in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre ad interessi dal dovuto al saldo; di condannarsi, accertato e dichiarato quanto sopra, la Banca Popolare Dell'alto Adige (Sudtiroler Volksbank) Soc. Coop. P.A a rifondere all'attrice i danni subiti e subendi in conseguenza diretta od indiretta dei fatti di causa, per l'importo che verrà accertato in corso di causa o verrà determinato in via equitativa, oltre ad interessi dal dovuto al saldo.

Si costituiva in giudizio in data 14.11.2013 la banca convenuta mediante deposito di comparsa di costituzione e risposta, con la quale, in via preliminare di rito, chiedeva accertarsi e dichiararsi, l'asserita carenza di legittimazione passiva in capo alla convenuta Volksbank; accertarsi e dichiararsi l'asserita nullità della citazione, ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c., non contenendo la stessa l'indicazione delle singole partite di cui si chiede la ripetizione ai sensi dell'art. 2033 c.c. ed essendo del tutto indeterminata e generica quanto alle altre domande; dichiararsi l'intervenuta prescrizione ex art. 2948, n. 4, c.c. o, comunque, l'intervenuta prescrizione decennale, del diritto alla restituzione delle eventuali somme versate a copertura e/o ripianamento di interessi ultralegali, anatocistici, di commissioni





di massimo scoperto, di chiusura periodica del conto intestato e a titolo di interessi usurari in capo alla _____ e/o di ogni altro rapporto e segnatamente di ogni rimessa avere accreditata in data successiva ad ogni chiusura trimestrale che abbia originato un pagamento di addebito e/o movimenti dare asseritamente illegittimi ed in pratica le singole rimesse di tale segno indicate negli estratti conto qui da intendersi richiamate, rispettivamente fino al 11.07.2003 e per l'effetto respingere in parte qua la domanda attorea; in ogni caso, dichiarare l'intervenuta prescrizione ex art. 2947 c.c. della domanda risarcitoria; nel merito in via principale, rigettarsi tutte le domande avanzate da _____ in quanto infondate in fatto e diritto e/o per intervenuta decadenza; in via subordinata dichiarare la legittimità dell'addebito di interessi ultralegali e commissioni di massimo scoperto nonché la legittimità della capitalizzazione semestrale o quantomeno annuale degli interessi passivi e/o comunque tener conto dei criteri di cui all'art. 1194 c.c., con ogni conseguenza di legge in ordine al calcolo dell'importo chiesto in restituzione dagli attori.

Istruita la causa a mezzo espletamento di apposita CTU, le parti discutevano la stessa ex art. 281, sexies, cpc all'udienza del 15.05.2019, previa rispettiva precisazione delle conclusioni.

Sull'eccezione di prescrizione

L'eccezione di prescrizione estintiva sollevata dalla banca convenuta è infondata e va respinta.

La suddetta eccezione, come noto, pone la questione delle modalità di formulazione della stessa, come sorta all'esito della sentenza delle Sezioni





Unite della Corte di Cassazione del 02.12.2010 n. 24418, la quale ha enunciato il principio secondo cui l'azione di ripetizione di indebitto, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati.

La pronuncia muove dal rilievo per cui non può ipotizzarsi il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto giuridico, definibile come pagamento, che l'attore pretende essere indebitto, perché prima di quel momento non è configurabile alcun diritto di ripetizione.

Di conseguenza, se il correntista, nel corso del rapporto abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti) e da fare decorrere il termine prescrizione, in quanto siano consistiti nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens ed abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens.

E ciò accadrà quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'affidamento, o ove si tratti di versamenti eseguiti su





un conto corrente in passivo (“scoperto”) cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista; non così in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell’affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere.

Le Sezioni Unite sostengono la necessità, in base ai principi richiamati, di distinguere, quindi, i versamenti solutori da quelli ripristinatori della provvista, giacché solo i primi possono considerarsi pagamenti nel quadro della fattispecie di cui all’art. 2033 cc, con la conseguenza che la prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebitato decorre, per tali versamenti, dal momento in cui le singole rimesse abbiano avuto luogo.

I versamenti ripristinatori, invece, non soddisfano il creditore, ma ampliano o, appunto, ripristinano la facoltà d’indebitamento del correntista, sicché, con riferimento agli stessi, di pagamento non potrà parlarsi prima del momento in cui, chiuso il rapporto, egli provveda a restituire alla banca il denaro in concreto utilizzato, nel qual caso, qualora la restituzione abbia ecceduto il dovuto a causa del computo di interessi in misura non consentita, l’eventuale azione di ripetizione d’indebitato non potrà che essere esercitata in un momento successivo alla chiusura del conto, e solo da quel momento comincerà perciò a decorrere il relativo termine di prescrizione.

Ciò premesso, è subito sorto nella pratica applicativa il problema di come la banca, alla quale sostanzialmente il correntista chiede la restituzione di somme versate indebitamente, dovesse formulare l’eccezione di prescrizione, ovvero, in particolare, se questa, per essere validamente proposta e quindi ammissibile, dovesse contenere l’allegazione, non solo, dell’inerzia





del titolare, ma anche delle singole rimesse operate nel corso del rapporto aventi natura solutoria e, pertanto, dell'avvenuto superamento del limite di affidamento da parte del cliente.

Orbene, sul punto condivide questo giudice l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'eccezione di prescrizione formulata dalla banca con riferimento a tutte le rimesse affluite sul conto, senza indicazione di quelle aventi natura solutoria, come nel caso oggetto di questo giudizio, debba ritenersi inammissibile.

Si ritiene, invero, in presenza di un contratto di apertura di credito, che *“la natura ripristinatoria delle rimesse è presunta: spetta dunque alla banca che eccepisce la prescrizione di allegare e di provare quali sono le rimesse che hanno invece avuto natura solutoria (cfr. Cass., Sez. I, n. 26 febbraio 2014, n. 4518); con la conseguenza che, a fronte della formulazione generica dell'eccezione, indistintamente riferita a tutti i versamenti intervenuti sul conto in data anteriore al decennio decorrente a ritroso dalla data di proposizione della domanda, il giudice non può supplire all'omesso assolvimento di tali oneri, individuando d'ufficio i versamenti solutori”* (cfr. Cass, Sez VI-I 07.09.2017 n. 20933).

Sul punto, ancora, un'altra ordinanza della Suprema Corte, per la quale *“grava sulla banca, a fronte di un rapporto di conto corrente con apertura di credito, l'onere di allegare, ai fini dell'ammissibilità dell'eccezione di prescrizione – e poi di provare, ai fini della fondatezza dell'eccezione, - non solo il mero decorso del tempo, ma anche l'ulteriore circostanza dell'avvenuto superamento, ad opera del cliente, del limite dell'affidamento. Tale attività di allegazione, per quanto “attenuata” nel-*





la relativa deduzione (e, cioè, senza la necessità di un'allegazione analitica delle rimesse ritenute solutorie), deve, però, comunque recare un grado di specificità tale da consentire alla controparte un adeguato esercizio di difesa sul punto, e, in mancanza, la relativa eccezione deve essere respinta, in quanto genericamente formulata (prima che infondata). Tale dato costituisce infatti il fondamento del fatto estintivo della pretesa azionata in giudizio dell'attore, dal momento che solo nelle operazioni extra-fido può ravvisarsi un'attività solutoria, con decorso della prescrizione dalla data del versamento, anziché dalla data di chiusura del conto. Nella specie, la banca, nel sollevare l'eccezione di prescrizione in primo grado, non aveva allegato, sussistendo un'apertura di credito e quindi un affidamento, che vi erano state, nel corso del rapporto bancario, rimesse effettuate ultra-fido, non più ripetibili essendo decorsi 10 anni (art. 2033 c.c.)" (cfr Cass, Sez I, 24.05.2018 n. 12977).

Nel merito, la CTU svolta in giudizio, che viene interamente condivisa da questo giudice e deve intendersi in questa sede riportata e riprodotta integralmente, risolve in modo definitivo il contrasto insorto tra le parti.

Ed invero, come visto sopra, con l'atto di citazione introduttivo, notificato in data 11 luglio 2013, la società attrice conveniva la Banca Popolare dell'Alto Adige soc coop affinché venisse dichiarata la nullità delle clausole del contratto di c/c n. 00005310 (già 5310-84), che consentivano l'indebito conteggio di interessi anatocistici, ultra legali a norma degli artt. 1283 e 1284 cod civ, nonché quelli usurari ex art. 644 cp, con ripetizione dell'indebito per il complessivo importo di € 57.469,08.

La banca convenuta contestava sotto il profilo del diritto l'esistenza del





credito per ripetizione dei pagamenti asseritamente illegittimi, il cui importo, in ogni caso, la medesima banca sosteneva dover essere diminuito dalle rimesse in conto che subiscono la prescrizione decennale invocata.

Ciò premesso, il consulente del giudice conclude, per tutti i motivi analiticamente esposti nel proprio elaborato in atti, che il totale delle competenze rappresentate da interessi ultra legali, anatocistici, commissioni di massimo scoperto e spese non dovute pagate mediante rimesse non assoggettabili a prescrizione ammontano, al netto degli interessi convenzionali maturati in favore della banca dal 10.09.2002, ad € 34.618,94.

In relazione alla verifica dell'applicazione di interessi usurari, l'esito dell'indagine è che il conto risulta afflitto da condizioni usurarie una sola volta nell'ambito del rapporto esaminato (66 trimestri), con riferimento alle competenze liquidate per il 2 trimestre 1998.

Gli interessi che hanno contribuito al superamento del tasso soglia ammontano ad € 1.403,91 (lire 2.718.345) e gli interessi calcolati al limite del tasso soglia antiusura ammontano ad € 1.349,31 (lire 2.612.632), con una differenza in favore della correntista di € 54,60.

Di conseguenza la somma dovuta dalla banca alla società correntista attrice per ripetizione dell'indebitto ammonta ad € 34.618,94 + € 54,60, per un totale di € 34.637,54, oltre interessi legali dal 11.07.2013 al saldo effettivo.

Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

La spesa di CTU viene posta a definitivo carico di parte convenuta.

P.Q.M.





Il Tribunale di Venezia definitivamente pronunciando nella causa civile n.

5345/13 RG promossa dalla società

contro Banca Popolare dell'Alto Adige (Sudtiroler Volksbank) Soc.

Coop., ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così

provvede:

1) condanna la società convenuta Banca Popolare dell'Alto Adige (Sudti-

roler Volksbank) soc. coop., per i motivi esposti, al pagamento in favore

della società attrice , snc della somma di €

34.637,54, oltre interessi legali dal 11.07.2013 al saldo effettivo;

2) condanna la società convenuta Banca Popolare dell'Alto Adige (Sudti-

roler Volksbank) soc. coop. a rimborsare alla società attrice

le spese processuali che liquida in complessivi €

6.000,00, di cui € 45800 per spese esenti, oltre spese generali, I.V.A. e

C.P.A come per legge;

Così deciso in data 15.05.2019 dal Tribunale di Venezia.

Il Giudice Onorario di Tribunale

Avv. Fulvio Tancredi

